

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettari: per la verifica del limite di reddito di lavoro dipendente rilevano i premi di risultato

di Fabio Garrini

DIGITAL Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

Scopri di più >



Le somme percepite dal contribuente quali **premi di risultato** tassati in maniera sostitutiva al 10% rilevano per la verifica del limite de reddito di lavoro dipendente di euro 30.000 che integra la **causa di esclusione** per l'applicazione del **regime** forfettario per imprese e lavoratori autonomi: questo è il chiarimento contenuto nella [risposta ad interpello 398](#) pubblicata ieri, **23 settembre 2020**.

Lavoro dipendente: limite di reddito

La **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019) ha introdotto (o, sarebbe meglio dire, **re-introdotto**, posto che una previsione sostanzialmente identica già era presente sino al 2018) tra le cause di esclusione dall'applicazione del regime forfettario (previste all'**articolo 1, comma 57, L. 160/2019**) l'ipotesi per cui il soggetto abbia **percepito nel precedente periodo d'imposta redditi di lavoro dipendente o assimilati** (di cui, rispettivamente, agli [articoli 49 e 50 Tuir](#)) di importo lordo **superiore a 30.000 euro**.

La richiamata disposizione offre comunque un'**esimente** al contribuente: la verifica di tale soglia è irrilevante (quindi non si verifica fuoruscita nel caso in cui detto limite fosse stato superato) **se il rapporto di lavoro è cessato**.

Facendo riferimento a quanto affermato dalla [circolare 10/E/2016](#) in relazione alla **previgente analoga disposizione**, si ricorda che tale esimente:

- opera se il rapporto di lavoro dipendente è **cessato nel corso dell'anno precedente**, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione;

- non opera nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia **intrapreso uno nuovo**, ancora in essere al 31 dicembre.

Tale previsione oggi è collocata alla **lettera d-ter** dell'[articolo 1, comma 57, Legge 190/2014](#).

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, si è espressa l'**Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E/2020**, affermando che, in base al tenore letterale della norma, tale previsione **opera già dal periodo d'imposta 2020** se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

Anche nella **risposta all'istanza di interpello in esame (n. 398/2020)** viene **confermata l'immediata decorrenza** della previsione in esame.

Ma in questo documento viene offerta **una ulteriore precisazione**, che riguarda le **modalità di determinazione di tale limite reddituale**.

L'istante si interroga, in particolare, se nel reddito di lavoro dipendente rilevante a tal fine si debbano o meno ricomprendersi le somme incassate a titolo di **premio di risultato** e, in quanto tali, assoggettate alla tassazione sostitutiva agevolata con **prelievo del 10%**.

Si tratta di **ipotesi piuttosto frequenti** e che già in sede di introduzione della causa di esclusione in commento avevano **destato qualche perplessità**.

Sul punto l'Agenzia si esprime in senso affermativo, osservando come tali somme siano *"percepite in via ordinaria dall'istante nell'ambito della prestazione lavorativa fornita"*.

Pertanto, esse vanno considerate alla stregua delle **ordinarie retribuzioni** assoggettate a tassazione ordinaria e, in quanto tali, **devono essere oggetto di monitoraggio per verificare il superamento della soglia**.

In materia di individuazione degli importi rilevanti va ricordata anche la **risposta all'istanza di interpello n. 102 del 14 aprile 2020**, nella quale l'Agenzia aveva negato la rilevanza di emolumenti arretrati erogati dall'Inps, per i quali l'ordinamento ha riservato il **beneficio della tassazione separata**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lettera b\), Tuir](#).

La differenza stabilita tra i due proventi non risiede tanto nel diverso meccanismo di tassazione previsto per essi, ma piuttosto nell'**ordinarietà** o meno di tale provento.